



CAMERA DEI DEPUTATI

VI Commissione - Finanze

**Audizione di Guglielmina Onofri
Responsabile Divisione Informazione Emittenti della CONSOB
nell'ambito della discussione della risoluzione Buratti n. 7-00668, in materia di
iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo**

Roma, 13 luglio 2021

Gentile Presidente, Onorevoli Deputati,

desidero ringraziare la Commissione Finanze per aver invitato la CONSOB ad esprimersi nell'ambito della discussione della risoluzione Buratti n. 7-00668, in materia di iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

1. LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: PRESUPPOSTI E FINALITÀ

Il settore del credito cooperativo è stato oggetto di un importante intervento di riforma nel corso degli ultimi anni.

In particolare, con il DL 18/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 49/2016, il legislatore ha inteso accrescere l'integrazione del comparto, favorirne il rafforzamento patrimoniale, agevolare la soluzione di eventuali situazioni di difficoltà nel contesto delle nuove regole europee e dell'Unione bancaria.

La riforma ha introdotto nel Testo Unico Bancario ("TUB") l'istituto del Gruppo Bancario Cooperativo ("GBC"), composto da una capogruppo in forma di società per azioni avente un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro e dalle BCC affiliate alla capogruppo attraverso un contratto di coesione, nonché dalle altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo.

Il contratto di coesione disciplina, fra l'altro: (a) i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo sulle BCC aderenti, che devono essere proporzionati alla rischiosità delle stesse; (b) la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche del gruppo; (c) le condizioni di ammissione al gruppo. Nei casi di deviazione dagli indirizzi strategici e operativi definiti dalla capogruppo, quest'ultima può porre in atto interventi correttivi e misure sanzionatorie, comprese la rimozione e la sostituzione degli organi aziendali, nonché l'esclusione della BCC dal gruppo.

Al fine di favorire l'accesso del GBC al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.

Il capitale della capogruppo è detenuto, di norma, in misura maggioritaria dalle BCC aderenti al gruppo; tuttavia, in casi di necessità, è previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), sentita la

Banca d'Italia, possa fissare una soglia di capitale diversa, così da rendere possibile l'ingresso di altri azionisti anche in misura tale da far scendere la quota delle BCC sotto la soglia della maggioranza.

Dal 2019 sono operativi a livello nazionale due Gruppi Bancari Cooperativi:

- Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (“**Iccrea**”);
- Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (“**CCB**”).

Le Casse Raiffeisen dell'Alto Adige hanno invece optato per la costituzione di un IPS (*Institutional Protection Scheme*) ai sensi della normativa europea.

Al 31 dicembre 2020, il GBC Iccrea conta 132 banche di credito cooperativo (c.d. banche affiliate) ed è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli (2.529).

Il GBC CCB, invece, opera attraverso 77 banche di credito cooperativo affiliate, le quali, sempre al 31 dicembre 2020, contano complessivamente 1.495 sportelli.

Dal punto di vista della normativa di bilancio, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019), nel recepire nell'ordinamento italiano l'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE, relativo al trattamento, ai fini dei conti consolidati, degli organismi centrali (c.d. “*central bodies*”), ha introdotto l'obbligo di redazione del bilancio consolidato all'insieme costituito dall'organismo centrale e dalle sue affiliate (c.d. “*unica entità consolidante*”).

I gruppi bancari cooperativi, a partire dal 2019, predispongono il bilancio consolidato aggregando i prospetti contabili della capogruppo e delle sue controllate/collegate, con i prospetti contabili delle banche affiliate e delle loro controllate/collegate sulle quali la capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento sulla base del contratto di coesione. Nelle rendicontazioni di carattere non finanziario degli organismi centrali confluiscono, inoltre, le informazioni di natura ESG (*Environmental, Social and Governance*) delle BCC affiliate.

La predisposizione di un bilancio consolidato consente al gruppo bancario cooperativo di presentarsi al mercato come un'unica entità economica.

1.1. La situazione economico-patrimoniale delle BCC ante e post riforma (2015-2020)

Gli effetti della riforma non si sono ancora pienamente dispiegati vista la sua recente introduzione; tuttavia, possono già riscontrarsi alcuni impatti positivi.

Al fine di contestualizzare le considerazioni che seguiranno, si forniscono di seguito alcuni dati.

L'incidenza dei crediti deteriorati lordi delle BCC rispetto al totale dei crediti lordi (*gross NPL ratio*) passa dal 21,0% del 2015 all'8,2% del 2020 ⁽¹⁾. Tale incidenza rimane, tuttavia significativamente più elevata rispetto a valore medio registrato dall'industria bancaria, pari, a dicembre 2020, al 4,4% ⁽²⁾.

Il capitale di migliore qualità (*Common Equity Tier 1 ratio* o *CET1 ratio*) dell'insieme delle BCC è passato dal 16,5% di dicembre 2015 al 18,9% di dicembre 2020 ⁽³⁾, significativamente superiore rispetto a quello dell'intero sistema bancario, che alla stessa data era pari al 15,5% ⁽⁴⁾.

Sotto il profilo della redditività, il ROE ⁽⁵⁾ (*Return On Equity*) delle BCC nel 2015 era pari a -0,10%; nel 2020 si attesta, rispettivamente per i gruppi Iccrea e CCB, all'1,9% e al 3,6% ⁽⁶⁾. Il ROE del sistema bancario italiano nel 2020 è pari allo 0,80% ⁽⁷⁾.

Con riferimento all'efficienza operativa, tra il 2015 ed il 2018, il *cost income ratio* dell'insieme delle BCC è cresciuto, passando dal 60,7% (31 dicembre 2015) al 74,0% (31 dicembre 2018) ⁽⁸⁾. Nel 2020 è pari rispettivamente al 73,1% per il gruppo Iccrea e al 60,8% per il gruppo CCB ⁽⁹⁾. Il *cost income ratio* del sistema bancario italiano nel 2020 si attesta al 71,3% ⁽¹⁰⁾.

1.2. Gli esiti del *comprehensive assessment*

Tutte le banche che sono soggette alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (“**BCE**”) vengono sottoposte a una valutazione approfondita (il *comprehensive assessment*), articolata in un esame della qualità degli attivi (*asset quality review* o AQR) e in una prova di stress (*stress test*) ⁽¹¹⁾.

¹ Fonte: Audizione di Federcasse presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in materia di “*Classificazione della Clientela da parte delle banche e calendar provisioning*” (8 giugno 2021).

² Fonte: Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità Finanziaria n. 1 del 2021.

³ Fonte: Audizione di Federcasse presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in materia di “*Classificazione della Clientela da parte delle banche e calendar provisioning*” (8 giugno 2021).

⁴ Fonte: Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità Finanziaria n. 1 del 2021.

⁵ ROE: Utile Netto/Patrimonio Netto.

⁶ Fonte: Bilanci consolidati al 31.12.2020 di Iccrea e CCB.

⁷ Fonte: Banca d'Italia, Appendice alla relazione annuale riferita all'esercizio 2020.

⁸ *Cost income ratio*: Costi operativi/Margine di intermediazione. Fonte: Banca d'Italia, Appendici alle relazioni annuali riferite agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019.

⁹ Fonte: Bilanci consolidati al 31.12.2020 di Iccrea e CCB.

¹⁰ Fonte: Banca d'Italia, Appendice alla relazione annuale riferita all'esercizio 2020.

¹¹ L'AQR è un esercizio di natura prudenziale più che contabile e fornisce alla BCE una valutazione puntuale del valore contabile delle attività bancarie a una data determinata (31 dicembre 2019 nel caso dei due GBC). Essa stabilisce, inoltre, l'eventuale necessità di rafforzare la base patrimoniale delle banche. Poiché l'esercizio ha carattere puntuale e una data di riferimento antecedente all'inizio della pandemia di coronavirus, i risultati non tengono conto dell'impatto dell'attuale crisi legata alla diffusione del virus. L'esame è stato integrato da uno *stress test* che ha analizzato l'evoluzione delle posizioni patrimoniali delle banche in uno scenario di base e in uno avverso su un orizzonte di tre anni dalla fine del 2019

Nel caso dei gruppi che fanno capo a Iccrea e CCB, l'esame è stato condotto a seguito della loro costituzione (avvenuta, come detto, nel 2019) e all'avvio della supervisione diretta da parte della BCE. L'esercizio, inizialmente sospeso in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19, è stato riavviato nel mese di agosto 2020 e si è concluso nel corso dei primi mesi del 2021.

Nel contesto della profonda crisi economica generata dalla pandemia, la BCE ha deciso che la necessità di una ricapitalizzazione sarebbe stata determinata soltanto da una carenza derivante dallo scenario di base della prova di stress, compresa l'AQR, mentre gli esiti emersi dallo scenario avverso sarebbero stati usati soltanto ai fini della definizione degli orientamenti di secondo pilastro nell'ambito del processo SREP 2021.

I risultati del *comprehensive assessment* svolto dalla BCE sui due GBC italiani sono stati pubblicati il 9 luglio scorso.

L'esercizio ha rilevato che i due GBC non presentano carenze patrimoniali; non sono emersi, infatti, valori del coefficiente patrimoniale di CET1 inferiori alle relative soglie previste dall'AQR e dallo *stress test* (pari all'8% nello scenario base).

In particolare:

- per il Gruppo Iccrea, il CET 1 ratio, pari al 15,50% al 31 dicembre 2019, è risultato pari:
 - al 12,29% nello scenario "base" (con un impatto complessivo di 322 bps);
 - al 5,67% nello scenario "avverso" (con un impatto complessivo di 983 bps);
- per il Gruppo CCB, il CET1 ratio, pari al 19,72% al 31 dicembre 2019, è risultato pari:
 - al 17,14% nello scenario "base" (con un impatto complessivo di 258 bps);
 - al 10,59% nello scenario "avverso" (con un impatto complessivo di 922 bps).

2. I GRUPPI BANCARI COOPERATIVI E LE COMPETENZE DELLA CONSOB

L'operatività delle BCC e delle rispettive capogruppo dei GBC, nati a seguito della riforma, rientra nella sfera di interesse della Consob sotto alcuni profili connessi essenzialmente alla qualifica di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e di emittenti strumenti finanziari. Inoltre, la Consob vigila sulle rendicontazioni di carattere non finanziario redatte dalle due capogruppo.

alla fine del 2022. L'esercizio di stress ha compreso il periodo di forte contrazione economica a seguito della diffusione della pandemia di Covid-19 e ha tenuto conto dell'impatto di un insieme selezionato di misure di sostegno pubbliche e regolamentari. Entrambi gli scenari sono stati aggiornati con le ultime proiezioni disponibili all'inizio dell'esercizio (essenzialmente le proiezioni macroeconomiche di giugno 2020 formulate per l'area dell'euro dagli esperti dell'Eurosistema).

Più in particolare, la Consob esercita ai sensi di legge, sulle diverse entità dei due GBC, alcune competenze di vigilanza principalmente riferite agli ambiti:

1. della prestazione dei servizi d'investimento;
2. dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari;
3. dell'informativa di carattere non finanziario;
4. della normativa sull'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari (c.d. *market abuse regulation* o MAR).

2.1. La prestazione dei servizi d'investimento

La vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento da parte degli enti creditizi, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 5 del Testo Unico della Finanza ("TUF"), deve perseguire i seguenti obiettivi:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- b) la tutela degli investitori;
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- d) la competitività del sistema finanziario;
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del TUF, nel perseguimento degli obiettivi come sopra individuati:

- la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. In relazione a tali profili, il regolamento UE n. 1024/2013, nell'istituire il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri (MVU - Meccanismo di Vigilanza Unico o SSM - *Single Supervisory Mechanism*), ha attribuito alla BCE alcuni compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche, modulati a seconda della rilevanza (*significant* o *less significant*) della banca vigilata;
- la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

Il successivo comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati e vigilano sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari ciascuna secondo le rispettive competenze.

Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la creazione dei gruppi bancari cooperativi, in esito alla riforma del credito cooperativo, non ha comportato modifiche sugli assetti di vigilanza in essere.

Le singole banche di credito cooperativo, sia pure incardinate in gruppi, continuano infatti ad essere assoggettate alla vigilanza nazionale esclusiva della Consob.

Peraltro, l'esistenza di un gruppo, pur non determinando il superamento della soggettività e della autonoma responsabilità della singola BCC che fornisce il servizio alla clientela, consente vantaggi a livello di economie di scala e sinergie con riguardo ai processi anche informatici della prestazione dei servizi di investimento.

Nella prospettiva dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'integrazione procedurale e strategica della singola banca all'interno del gruppo viene valorizzata dalla Consob nell'ambito della definizione delle proprie iniziative di vigilanza in materia di servizi di investimento.

L'applicabilità alle BCC della disciplina in materia di servizi di investimento trova talune specifiche graduazioni, ad opera del legislatore nazionale, in considerazione delle peculiarità del modello giuridico e di operatività delle medesime.

In particolare, il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2018 n. 136) ha previsto ⁽¹²⁾, entro una determinata soglia di valore nominale degli investimenti nelle azioni emesse dalle BCC, la disapplicazione delle regole di condotta di derivazione MiFID II (articoli 21, 23 e 24-bis del TUF) ⁽¹³⁾.

Il riconoscimento della rilevanza dello scopo mutualistico nell'assunzione della qualità soggettiva di socio, unitamente alla considerazione dell'esiguità dell'investimento in un'ottica di proporzionalità, rappresentano le ragioni giustificatrici alla base dell'esenzione, attuata dal legislatore nazionale; la disciplina in materia di servizi di investimento non si applica infatti all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dalle BCC, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo,

¹² Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 20 del "Decreto Fiscale": «2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

¹³ Gli articoli 21, 23, e 24-bis del TUF disciplinano, rispettivamente, i criteri generali a cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento, i contratti relativi alla prestazione dei medesimi servizi e la consulenza in materia di investimenti.

rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro.

2.2. L'offerta al pubblico

Alla Consob compete, inoltre, la vigilanza sulle offerte al pubblico di strumenti finanziari, come definite dal TUF, con particolare riferimento all'approvazione dei prospetti informativi di offerta/ammissione alle negoziazioni e al controllo sulle regole di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta che emittenti, offerenti e collocatori sono tenuti ad osservare.

Le BCC, e le due capogruppo, qualora emettano titoli offerti al pubblico sono quindi soggette anche alla disciplina sul prospetto informativo. Tale disciplina è stata recentemente novellata con l'entrata in vigore del Regolamento europeo 2017/1127, a partire dal 21 luglio 2019, e dei regolamenti delegati conseguenti.


Il ricorso a un regolamento, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale, ha come obiettivo quello di eliminare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale ed assicurare un approccio uniforme.

Il nuovo regolamento prospetto ha ampliato le fattispecie di esenzione per le emissioni continue o ripetute da parte di banche di strumenti *non-equity* (vale a dire gli strumenti diversi da quelli rappresentativi di capitale) *plain vanilla* (cioè gli strumenti finanziari semplici con caratteristiche prestabilite, tipicamente il rimborso del capitale e il pagamento di cedole di interessi, e che non contemplano quindi possibili opzionalità) al di sotto della soglia di 75 milioni di euro. Ciò ha inoltre determinato il venir meno della pubblicazione del prospetto semplificato previsto precedentemente all'entrata in vigore del suddetto regolamento comunitario. La soglia di esenzione di 75 milioni di euro è stata successivamente elevata a 150 milioni di euro, temporaneamente fino al 31 dicembre 2022, con il c.d. *Capital Market Recovery Package*, al fine di agevolare il *funding* degli intermediari finanziari anche tramite una riduzione degli oneri relativi alle offerte *retail*.

La maggiore disponibilità di *funding* istituzionale e presso la BCE, il consolidamento del settore delle BCC, congiuntamente con la maggiore flessibilità concessa dal nuovo regolamento prospetti, hanno determinato nel corso dell'ultimo quinquennio una riduzione delle offerte al pubblico da parte delle BCC, come è visibile dalla tabella di seguito riportata che evidenzia il numero di prospetti approvati relativi alle suddette offerte.

Anno	N. prospetti	Controvalore collocato (€/mln)
2016	16	2.804
2017	7	1.035
2018	5	1.304
2019	1	75
2020	1	245

Confrontando l'andamento del numero dei prospetti relativi ad offerte al pubblico da parte delle BCC con il numero totale dei prospetti autorizzati in Italia si nota una riduzione più repentina per i documenti prodotti dalle BCC.



Il grafico mostra l'andamento del totale dei prospetti e dei prospetti presentati dalle BCC nel periodo 2016-2020, calcolato su scala logaritmica.

2.3. L'informativa di carattere non finanziario

Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (“**D.Lgs. 254/2016**”), recependo la *Non-Financial Reporting Directive*, ha introdotto in Italia per gli “enti di interesse pubblico” rilevanti l’obbligo di pubblicare annualmente una dichiarazione di carattere non finanziario (“**DNF**”) contenente una descrizione delle politiche praticate

relativamente a «*i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa*».

Il medesimo decreto, inoltre, assegna alla Consob compiti di vigilanza e controllo sui contenuti delle DNF ⁽¹⁴⁾.

Tra gli enti di interesse pubblico ⁽¹⁵⁾ rientrano le banche; queste vengono qualificate come “rilevanti” e quindi soggette all’obbligo di redazione della DNF al superamento di due soglie quantitative: una relativa alla forza lavoro che deve essere superiore ai 500 dipendenti ed una afferente alla grandezza economica, individuata nel raggiungimento di un fatturato pari ai 40 milioni di euro o di un totale delle attività di 20 milioni di euro.

Durante il primo anno di applicazione del decreto, il 2017, solo un numero molto limitato di banche di credito cooperativo superava detti requisiti ed era perciò tenuto alla pubblicazione della DNF. La reportistica non finanziaria del credito cooperativo italiano era perciò frammentaria, limitata agli intermediari di dimensione maggiore e non includeva le informazioni relative alle piccole e micro-banche, cioè della componente principale della galassia della cooperazione creditizia.

Da questo punto di vista, la riforma del credito cooperativo ha sicuramente apportato un importante miglioramento al sistema di rendicontazione non finanziaria.

Infatti, sin dalla loro costituzione, i neo-gruppi bancari cooperativi, oltrepassando di gran lunga i menzionati requisiti dimensionali, hanno provveduto a pubblicare una dichiarazione non finanziaria consolidata. Ciò, da un lato, consente un notevole ampliamento del perimetro della rendicontazione non finanziaria (corrispondente alle complessivamente oltre 200 BCC affiliate ai due GBC) e, dall’altro, esonera, per effetto dell’appartenenza al gruppo, le singole BCC da tale obbligo.

La DNF rappresenta un utile strumento di comunicazione, insieme al bilancio, per accrescere la conoscenza delle attività mutualistiche e di sostegno al territorio che, da statuto, caratterizzano le attività delle BCC.

¹⁴ In particolare, l’art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 254/2016, attribuisce alla Consob, sentite Banca d’Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, il potere di disciplinare con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle DNF. La Consob ha dato attuazione a tale previsione adottando, con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, il “*Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*”.

¹⁵ Così come qualificati in base all’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, sono considerati materiali ⁽¹⁶⁾ e pertanto meritevoli di una specifica *disclosure*: il sostegno al territorio, una politica di credito responsabile e sostenibile, il sostegno alle comunità e al terzo settore ed il supporto al sistema imprenditoriale ed alle famiglie.

Nelle rispettive DNF 2020, i due GBC hanno fornito specifiche informazioni in merito alle iniziative assunte durante la crisi generata dalla pandemia da Covid-19.

In particolare, il Gruppo Iccrea ha concesso misure di moratoria per un debito residuo che supera i 23,2 €/mld, per un numero di pratiche deliberate pari a 215.444, mentre il Gruppo CCB ha concesso complessivamente moratorie su numero 121.465 rapporti affidati, per un debito residuo di circa 14 €/mld ⁽¹⁷⁾.

All'interno delle DNF 2020 i GBC hanno rappresentato anche le azioni intraprese per il contrasto al cambiamento climatico. I rischi climatici sono, infatti, una priorità della vigilanza prudenziale in virtù dell'effetto che la loro manifestazione potrebbe avere sui bilanci bancari. Nel corso dell'anno, la BCE chiederà alle banche di condurre un'autovalutazione alla luce delle aspettative di vigilanza definite nelle "*Linee Guida sui Rischi Climatici e Ambientali*" che la stessa ha emanato nel 2020 e di redigere su questa base un piano di azione. La BCE svolgerà successivamente un'analisi comparativa delle autovalutazioni e dei piani di azione che saranno oggetto di confronto critico nell'ambito del dialogo di vigilanza. Nel 2022 sarà effettuato un riesame di vigilanza completo delle prassi delle banche al quale la BCE darà seguito con interventi concreti ove necessario, in linea con la crescente importanza dei cambiamenti climatici per l'economia e con i maggiori dati disponibili che ne dimostrano l'impatto finanziario sulle banche.

La reportistica in materia di sostenibilità è attualmente oggetto di revisione in ambito europeo (*Corporate Sustainability Reporting Directive*).

2.3.1. La DNF 2020 di Iccrea

Come rappresentato nella DNF 2020, la *mission* del Gruppo Iccrea trova il suo fondamento nell'art. 2 dello Statuto tipo delle BCC ⁽¹⁸⁾.

¹⁶ Il D.Lgs. 254/2016 rimette al soggetto obbligato il compito di individuare i temi sui quali si genera un impatto rilevante e perciò da rappresentare nella DNF.

¹⁷ Fonte: DNF 2020 Gruppo Iccrea e bilancio consolidato al 31.12.2020 di CCB.

¹⁸ Secondo il quale: «*Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune*».

L'analisi di materialità 2020, eseguita ai fini della predisposizione della DNF, ha identificato 5 macro aree rilevanti per gli *stakeholder* interni ed esterni al Gruppo: (i) Territorio, (ii) Ambiente, (iii) Persone e Comunità, (iv) Etica e *Compliance* e (v) Solidità, Resilienza ed Innovazione.

Nell'analisi di materialità si sottolinea, in particolare, che: «*il Sostegno allo sviluppo del territorio*» ha una rilevanza elevata sia per gli *stakeholder* esterni che per quelli interni al Gruppo Iccrea.

Relativamente alla funzione mutualistica cui ottempera il Gruppo Iccrea, dalla DNF 2020, emerge che, nel corso del 2020, l'84% dei finanziamenti è stato erogato in favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese, a conferma della vicinanza al territorio ed al tessuto imprenditoriale che ne è espressione.

Per quanto concerne le misure poste in essere da Iccrea per rispondere alla crisi generata dalla pandemia, il Gruppo ha concesso misure di moratoria per un debito residuo che supera i 23,2 €/mld.

In base a quanto riportato dalla società in ottemperanza al principio di *reporting* di sostenibilità GRI 201-1 “*Valore economico direttamente generato e distribuito*”⁽¹⁹⁾ è possibile evincere che il valore economico generato dal gruppo nel 2020 è stato pari a 3,56 €/mld, risultando per la quota maggiore distribuito alle controparti con le quali il Gruppo si interfaccia (circa l'83,5% del totale). In particolare, la maggior parte del valore (circa il 49%) viene ripartita tra i dipendenti-collaboratori; ai fornitori (composti quasi interamente da imprese italiane e quindi operanti nella comunità di interesse) è destinato il 22%, mentre alla Pubblica Amministrazione e collettività il 13,2%. Si consideri poi che la quota complessivamente destinata alla Pubblica Amministrazione e alla collettività, pari a 470 milioni di euro è da sommare agli oltre 29 milioni di euro di beneficenza e sponsorizzazioni che il Gruppo Iccrea ha destinato alle comunità.

In sintesi, Iccrea dichiara, in un anno di attività del suo gruppo, di apportare benefici economici alla collettività per oltre 500 milioni di euro.

2.3.2. La DNF 2020 di CCB

La DNF 2020 del Gruppo CCB mette in luce due tratti distintivi delle banche di credito cooperativo affiliate: prossimità e far parte delle comunità⁽²⁰⁾.

¹⁹ I GRI *Standards* sono il *framework* di reportistica non finanziario utilizzato da tutte le società, stante la scelta legislativa di rimettere alle stesse la decisione sulle metodologie di *reporting* da adottare. In particolare, l'informativa specifica GRI 201-1 “*Valore economico direttamente generato e distribuito*” è utile per apprezzare la creazione di valore in una prospettiva più ampia rispetto ai documenti contabili. Partendo dalle voci di conto economico, si procede ad una riclassificazione volta ad individuare: i) il valore economico direttamente generato (approssimabile con i ricavi); ii) il valore economico distribuito, ossia la quota parte di valore economico generato utilizzata per i costi operativi, per i salari e *benefit* dei dipendenti, per remunerare il capitale, per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione (commissioni, tasse e sanzioni) e per investimenti nella comunità; iii) Il valore economico trattenuto dato dalla differenza dei primi due. Entrambi i GBC, Iccrea e CCB, dichiarano di utilizzare il “*Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore aggiunto*” pubblicato dall'ABI (ultimo aggiornamento settembre 2019) ai fini della riclassificazione delle voci contabili.

²⁰ In essa, si afferma:

«*Il Gruppo Cassa Centrale lavora e collabora, in tutte le sue articolazioni (Cassa Centrale Banca, Società controllate e Banche affiliate), a stretto contatto con le molte espressioni dei territori, partecipando in modo attivo allo sviluppo delle Comunità e interpretando nel concreto la funzione sociale della Cooperazione, richiamata dall'Art. 45 della Costituzione*».

Come posto in evidenza nella DNF 2020, la natura cooperativa delle banche affiliate e l'assunzione delle attività di rischio per almeno il 95% nella zona di competenza territoriale, creano circolarità tra la raccolta del risparmio e reimpiego a favore delle comunità, in coerenza con le caratteristiche identitarie e le previsioni statutarie.

Nel contesto della nuova situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Gruppo CCB ha sviluppato nuove iniziative per le comunità locali, tra cui: moratorie a sostegno dei privati e delle imprese; interventi a sostegno della disponibilità del reddito dei lavoratori sospesi e in cassa integrazione ordinaria, anche in deroga, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS; intermediazione delle misure pubbliche istituite per contrastare gli impatti economici negativi causati dal Covid-19.

Le banche di credito cooperativo del Gruppo CCB, inoltre, nel corso del 2020, hanno sostenuto e promosso, tramite erogazioni liberali e sponsorizzazioni, 14.250 iniziative di beneficenza e di solidarietà, culturali e sportive, finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle comunità locali, per un importo totale di oltre 26 milioni di euro.

Il dichiarato obiettivo primario del Gruppo CCB è la creazione di valore economico sostenibile nel tempo e per il territorio. Anche nel caso del Gruppo CCB, attraverso l'analisi del valore economico generato e distribuito nel 2020, si evince che il contributo all'economia del gruppo è stato positivo di 1,883 €/miliardi. Il valore distribuito è stato di quasi 1,455 €/miliardi (77% del valore economico generato).

Il 46% del valore generato è stato assegnato ai collaboratori, il 20% è stato distribuito ai fornitori e l'11% a Stato, Enti e Istituzioni. È stato trattenuto il 23% del valore economico generato, con il proposito di favorire la solidità finanziaria del Gruppo per la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo termine a favore dei propri *stakeholder*.

In conclusione, il Gruppo CCB, con le BCC presenti nei rispettivi territori, si qualifica come «*necessario per garantire la "biodiversità" che ha sempre contraddistinto il Credito Cooperativo dal resto del sistema bancario*», rimarcando che la «*peculiarità cooperativa rappresenta un valore aggiunto distintivo e sempre più attuale*».

2.4. La normativa “*market abuse*”

Iccrea ha emesso alcune obbligazioni che sono negoziate su diversi *multilateral trading facilities* (MTF) europei. Pertanto, le negoziazioni di tali strumenti sono soggette alla normativa in materia di integrità e corretto funzionamento dei mercati finanziari (principalmente regolata dalla c.d. *market abuse regulation* o MAR).

«L'obiettivo del Gruppo è promuovere, per il tramite delle Banche, il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei Soci cooperatori e degli appartenenti alle Comunità locali, contribuendo al bene comune all'interno di un percorso sostenibile. Tutto questo, coniugando il valore e l'autonomia di un sistema di Banche locali, espressione dei diversi Territori, con la redditività, l'efficienza, la crescita e la stabilità tipiche di un grande Gruppo Bancario Cooperativo».

«L'etica nell'operatività delle cooperative mutualistiche di credito, sancita negli Statuti delle Banche affiliate e della Capogruppo, e riconosciuta dai provvedimenti normativi e regolamentari, è quindi caratterizzata dalla prossimità e dal rapporto fiduciario con la Clientela che è costituita tradizionalmente e prevalentemente da piccoli risparmiatori, famiglie, imprese di media e piccola dimensione e Comunità attente alla relazione e sensibili alla vicinanza della propria Banca».

In particolare, tenuto conto degli strumenti finanziari emessi, a Iccrea si applicano tanto i divieti di *insider trading*, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, quanto, per le informazioni relative ai titoli la cui ammissione alla negoziazione su *multilateral trading facilities* sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente, gli obblighi di comunicazione al pubblico (art. 17 MAR) e di c.d. *internal dealing* (art. 19 MAR).

3. CONSIDERAZIONI

La pandemia da Covid-19 ha sconvolto l'andamento dell'economia globale.

Le istituzioni internazionali hanno reagito con interventi di politica economica, monetaria e di sostegno al sistema finanziario che hanno limitato gli impatti della crisi sull'economia e sul settore finanziario.

Tuttavia, gli effetti della crisi condizioneranno ancora il settore bancario, che già prima della pandemia stava affrontando una profonda trasformazione dei modelli di *business*, per contrastare la bassa redditività, e un impegnativo processo di *de-risking*.

Le restrizioni alla mobilità imposte dal Covid-19, inoltre, hanno modificato le abitudini di consumo accelerando il processo di digitalizzazione già in atto.

Sempre maggiore rilevanza, infine, assumono i profili legati alla sostenibilità ambientale e sociale.

La rivoluzione digitale sta producendo cambiamenti relevantissimi nell'offerta di servizi e prodotti bancari e nelle modalità distributive delle banche (sotto la spinta della concorrenza degli operatori del *FinTech*).

In particolare, come anche recentemente evidenziato dalla Consob⁽²¹⁾, nel campo della digitalizzazione dei servizi bancari e di investimento, si affacciano nuovi fornitori di servizi ad alta tecnologia che possono competere o cooperare con i soggetti tradizionali (banche e imprese di investimento), anche offrendo servizi nuovi ma complementari a quelli tradizionali. Pertanto, «*la concorrenza diretta in tale settore pone il problema della riduzione dei margini dell'attività tradizionale con impatti sui modelli di business e sulle strutture dell'intermediazione*».

²¹ Audizione di M.A. Scopelliti, Segretario Generale della Consob, presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, 1° luglio 2021.

Questi cambiamenti determinano l'esigenza di sfruttare la leva tecnologica per contenere i costi e aumentare l'efficienza, ad esempio, mediante la cooperazione tra operatori "vecchi" (cioè le banche tradizionali) e "nuovi" (ovvero gli operatori del *FinTech*), in grado di offrire servizi a costi molto bassi, ad esempio nella fornitura di servizi di gestione e conservazione dei dati (tipicamente il "cloud"), consentendo in tal modo agli operatori bancari di andare incontro a un'esigenza di riduzione dei costi e alla digitalizzazione dei servizi a cui soprattutto gli utenti di servizi bancari del mercato italiano sono particolarmente attenti.

All'interno di questo contesto si colloca il sistema del credito cooperativo, che ha svolto un ruolo importante durante il periodo di emergenza sanitaria nei confronti delle famiglie e delle piccole imprese.

Il comparto si trova, inoltre, nella fase di implementazione degli obiettivi connessi con la riforma, di cui i due GBC, nei propri bilanci, evidenziano i benefici.

Entrambi i gruppi, infatti, enfatizzano il ruolo positivo del nuovo assetto organizzativo nel creare i presupposti di un più agevole ricorso al mercato dei capitali in caso di necessità e nel favorire meccanismi volti a creare sinergie a vantaggio della redditività prospettica.

Ciò fermo restando il ruolo di banche di prossimità tipico delle BCC, i cui caratteri salienti di mutualità e localismo sono stati preservati anche nel nuovo modello post riforma.

Le BCC di minori dimensioni, che svolgono in misura prevalente l'attività bancaria tradizionale e presentano quindi una rilevante incidenza del margine di interesse sui proventi operativi, hanno costi fissi superiori alla media del sistema bancario e una concentrazione della clientela sul territorio in cui operano, potranno beneficiare dell'appartenenza ad un gruppo più ampio, patrimonialmente più robusto e con maggiori possibilità di accesso al mercato dei capitali, consentendo economie di scala e maggiore capacità negoziale.

La normativa prevede parametri rigorosi per l'erogazione del credito e richiede che, nell'esercitare questa attività, le banche devono considerare gli specifici elementi di rischio. Questi elementi possono contribuire ad accrescere la qualità del rapporto tra banche e clienti.

In un contesto regolamentare e di mercato sempre più complesso, ulteriormente impattato dall'attuale scenario condizionato dagli effetti della pandemia da Covid-19,

le BCC ambiscono ad assicurare quella capacità di servizio di cui le comunità di riferimento necessitano soprattutto in prospettiva della ripresa.

La rapida evoluzione dell'offerta dei prodotti e servizi bancari indotta dalle innovazioni tecnologiche potrà riflettersi sulla gamma dei servizi di investimento offerti e sulle modalità di erogazione degli stessi alla clientela. L'appartenenza ad un gruppo consentirà, anche in questo ambito, vantaggi a livello di economie di scala e sinergie.

Gli impatti di tali cambiamenti devono essere attentamente soppesati nell'ottica di garantire presidi organizzativi adeguati a preservare, in ogni fase del rapporto con la clientela, adeguati livelli di protezione dell'investitore, nei cui riguardi gli intermediari sono tenuti ad osservare norme inderogabili di correttezza e trasparenza.

Il nuovo assetto societario consentirà, altresì, di cogliere le migliori opportunità di accesso al mercato dei capitali, sia di rischio che di debito.

A tale riguardo, come messo in evidenza nella Relazione per l'anno 2020, nel 2021, la Consob intende avviare iniziative per promuovere l'accesso delle imprese di medio-grande dimensione al capitale di rischio, attraverso iniziative finalizzate all'alleggerimento dei costi di quotazione, soprattutto nella fase di emissione degli strumenti finanziari, forme di accesso diretto ai mercati e nuove prassi di mercato.

Come indicato in precedenza, la peculiarità delle BCC è stata considerata dal legislatore nazionale per prevedere specifiche graduazioni della normativa applicabile, ad esempio, nell'ambito dei servizi di investimento. Nel rispetto della normativa europea e nazionale possono essere valutate ulteriori iniziative di semplificazione e proporzionalità.

Anche l'Autorità prudenziale, come affermato dal Governatore della Banca d'Italia nell'Assemblea degli associati dell'ABI, è intervenuta nel tempo per semplificare le regole applicabili al comparto cooperativo e si è dichiarata aperta al dialogo.

La Consob è disponibile ad affrontare con i gruppi bancari cooperativi e le singole BCC, così come avviene con ogni altro soggetto vigilato, il necessario confronto tecnico in merito ai riflessi che le scelte adottate possono avere sul rispetto della normativa di riferimento.